

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2509-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORI BARTOLOMEI e JODICE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17-31 ottobre 1967
(V. Stampato n. 4171)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 novembre 1967

Comunicata alla Presidenza il 30 dicembre 1967

Norme per la elezione dei Consigli regionali
delle Regioni a statuto normale

A - LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE E QUESTIONI ATTINENTI

I

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il presente disegno di legge che sottopone alla nostra approvazione le « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale » ha la sua premessa nelle disposizioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione relative all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Il tema del dibattito pertanto, o almeno il suo aspetto principale, consisteva, secondo l'impostazione data in Commissione dai relatori, nella questione se la proposta degli strumenti (in questo caso quelli elettorali) con i quali si intende avviare il processo di attuazione corrisponda e soddisfi la norma costituzionale.

Nella discussione che ne è seguita i senatori dei gruppi del PLI e del MSI, hanno invece orientato la serie dei loro interventi contro la opportunità di realizzare l'istituto regionale, spostando quindi di fatto il discorso sulla validità stessa del precetto.

2. — Senza considerare che il processo di attuazione di una norma costituzionale è cosa assolutamente diversa da quello di modifica della norma stessa sia come procedure sia come valutazioni e scelte da compiere, è peraltro necessario tener presente che un accantonamento dell'istituto regionale non rappresenta semplicemente lo smontaggio di un pezzo a se stante nel complesso della macchina, ma la denuncia globale della concezione dello Stato ipotizzata dalla Costituzione del 1948, e quindi, qualora non si provvedesse alle conseguenti modificazioni, si provocherebbe la cristallizzazione di un assetto differente da quello previsto dalla Carta costituzionale.

3. — Già nella seduta del 23 maggio 1947 discutendo sulla priorità degli argomenti da esaminare in relazione all'ordinamento del-

lo Stato, l'onorevole Grassi appartenente ad una parte non certo sospettabile, affermava che « nessuno dei temi che verranno all'esame della Costituente è senza riferimento alla questione della regione... [essa] è sempre basilare... nessuna parte può essere cominciata se non prendiamo a base la regione » (Costituente, Documenti V, p. 65). Basterebbe difatti ricordare sommariamente, oltre gli articoli specifici, il rilievo che la Costituzione dà all'istituto regionale nell'ambito dell'intera struttura dello Stato repubblicano, quando chiama per esempio i rappresentanti delle regioni a formare il corpo elettorale del Presidente della Repubblica (art. 83); o quando conferisce alle regioni la facoltà del *referendum* abrogativo (art. 75) o il potere della iniziativa legislativa (art. 121); o quando trasferisce loro la competenza relativa ai controlli sugli enti locali (art. 130). Ma di particolare rilievo appare a conferma di questa tesi, l'articolo 5 quando dichiara che la Repubblica « una e indivisibile » non solo riconosce e promuove le autonomie, ma ad esse ed al decentramento « adegua i principi ed i metodi della sua legislazione ». E con ciò che si pongono le premesse, definite poi negli articoli seguenti, di un quadro complessivo di funzioni e di competenze ripartite tra organi centrali e periferici che differisce sostanzialmente da un sistema che essendo rigorosamente verticizzato nella decisione mutua comunque dal centro la sua organizzazione di base.

4. — Con le precedenti riflessioni abbiamo voluto delimitare, sia pure sommariamente, una questione di merito e definirne una di metodo il cui rispetto è assolutamente necessario al corretto funzionamento degli istituti democratici.

Non abbiamo invece inteso escludere aprioristicamente nè la ipotesi di adeguazioni costituzionali — qualora ne esistano non illusorie condizioni — nè tutte quelle valutazioni che nell'ambito del processo di attuazione sono non solo consentite, ma, diremmo, dovute.

5. — Insistiamo sul concetto del *dovuto*, perchè la Costituente una volta scartata e quindi, attraverso alcune scelte fondamentali

che definivano nelle linee essenziali le strutture della nuova Repubblica, compromessa la concezione dello Stato centralizzato, lasciò poi al legislatore ordinario l'onere di dare a quelle indicazioni — come scrive il Maranini — « l'immediata sostanza delle cose », che è come dire, il compito di creare in concreto — sia pure nell'area delimitata dal grande disegno — gli organismi e gli strumenti operativi dell'ordinamento.

Organismi e strumenti che soprattutto se riferiti alle autonomie locali, per essere quelli incisivi e queste effettive, devono essere realizzati in rapporto a precise situazioni sociopolitiche.

II

1. — Un giudizio su questi anni, di conseguenza, non può essere espresso astraendoci dal contesto della vicenda italiana di questo dopoguerra. In certi rilievi uditi si può ritrovare semmai la storia di ostacoli e di difficoltà e talora, se vogliamo, anche di incertezze profonde, che non furono mai, però, rinuncia ad un fine: furono piuttosto l'espressione di quel travaglio che, nel variare degli equilibri delle forze e nel mutare delle situazioni, macera il divenire della vita democratica rendendola proprio per questo, più consapevole ed avvertita.

2. — Molte cose infatti in questo periodo sono cambiate: alcune profondamente. Il superamento dei ritmi lenti di una società prevalentemente statica sulla quale si era fatta la ricostruzione, e, sotto il bruciore della scottatura recente, si erano congegnati, soprattutto in termini garantisti, gli istituti alla nuova democrazia.

Lo sviluppo del fenomeno urbano non solamente come crescita della città, come accelerazione dei dinamismi economici e demografici, come aumento degli squilibri, come esigenza di una sistemazione organica dello spazio territoriale, ma come acquisizione di una propria coscienza da parte di generazioni vecchie e nuove: quelle contadine, quelle dei tecnici e quelle dei giovani in particolare.

Ma l'aspetto preoccupante del tormento di questo difficile trapasso sono certi fenomeni di ritardo e di usura, le difficoltà che le istituzioni incontrano nel coordinare i movimenti tumultuosi della crescita o nel riassorbire i contraccolpi delle resistenti passive al processo di adeguazione: il problema del rinnovamento dello Stato è così il problema stesso della democrazia, perchè lo « stacco » come oggi si chiama, la rottura fra politica e cittadini non è più, come lo fu per tre quarti di secolo, l'espressione insoddisfatta del mancato inserimento nel sistema delle forze popolari: esso è insieme problema di più sostanziali integrazioni tra politica e società civile e quindi di un diverso equilibrio tra il potere statale e i poteri informali che la società esprime.

È per questo che i problemi dell'esercizio della libertà hanno posto l'esigenza che la dinamica dello sviluppo sia connessa con le priorità e le scelte della società civile e, di conseguenza, hanno contemporaneamente sollevato la questione di una nuova organizzazione delle strutture e di un tipo di tecniche programmatiche che in nome della efficienza non mortifichino la partecipazione politica e non perdano quindi il contatto permanente con i fatti della vita nella loro complessa espressione.

3. — Il superamento, per esempio, nella prospettiva lunga, della sovranità nazionale come sovranità assoluta a vantaggio di organismi sopranazionali pare suggerito dalla necessità stessa di ristabilire una relazione effettiva tra potestà politica e gli ampliati circuiti economici e sociali: potremmo dire, non so quanto paradossalmente, dalla necessità stessa di un ricupero di potere da parte della politica. Ma postula altresì una ristrutturazione delle comunità locali che interrompa la distanza sempre più lunga tra vertice che tende a spersonalizzarsi ed una periferia di cui si respinga la massificazione uniformitaria.

Restituendo la gestione degli interessi più immediati alla responsabilità diretta dei cittadini, delle famiglie e dei gruppi sociali primari, i nuovi organismi dovranno porsi come strumenti capaci e flessibili. Capaci di

favorire il processo di mediazione tra la varietà delle istanze e delle potenzialità di base e la esigenza di inquadramenti e decisioni unitarie; flessibili, per evitare, ancora una volta il cristallizzarsi statico della prevalenza dell'istituto sulla validità del processo.

4. — Nella misura in cui la necessità di una moderna articolazione di corpi intermedi forniti del potere necessario e di strutture sufficientemente elastiche per far fronte alle fluttuazioni di una società estremamente mobile, rappresenta uno dei fattori per riequilibrare a favore dell'uomo nella sua più viva concretezza, le tendenze divergenti verso concentrazioni più vaste ed il frazionamento centrifugo, l'attuazione dell'ordinamento regionale, supera il limite di un mero adempimento formale. Esso diviene una scelta consapevole nel senso della modernità dello Stato e del rinvigorimento della democrazia come mezzo di crescita morale ed umana di tutta la comunità, perchè la resistenza dell'individuo all'inserimento nella politica non è sempre un rifiuto della integrazione ma più spesso è la denuncia della inadeguatezza degli strumenti e degli istituti con i quali, oggi, la proposta si effettua.

III

1. — La prima iniziativa legislativa di attuazione del titolo V della Costituzione sul quadro della disposizione VIII delle norme finali e transitorie, porta la data del 10 dicembre 1948. Presidente del Consiglio l'onorevole De Gasperi, il Ministro dell'interno Scelba, insieme al Ministro di grazia e giustizia Grassi ed al Ministro del tesoro Pella, presentò due disegni di legge, uno contenente norme per l'elezione dei consigli regionali col suffragio universale diretto, ed un altro relativo a quelle sul funzionamento degli organi regionali.

Venne poi la legge 24 dicembre 1948, n. 1465, che fissava al 30 ottobre 1949 la data delle elezioni, prorogate poi con la successiva legge 25 ottobre 1949, n. 762, al 31 dicembre 1950.

Il 16 dicembre 1949, poi, il Governo ritirò il precedente disegno di legge conte-

nente norme per le elezioni regionali, sostituendolo con un altro (il n. 986) che prevedeva l'adozione del sistema usato per le elezioni del Senato.

Il disegno di legge fu oggetto di animate discussioni in seno alla 1^a Commissione della Camera, tanto che la minoranza sostenne, con la relazione dell'onorevole Vigorelli, la proposta governativa, mentre la maggioranza, con l'onorevole Lucifredi relatore, cambiò il sistema di elezione adottando quello indiretto di secondo grado.

L'iter legislativo della legge però non si compì anche perchè nel contempo si era data la precedenza all'approvazione dell'altra proposta divenuta la legge 10 febbraio 1953, n. 62, che regola il funzionamento degli organismi regionali.

Il 24 giugno 1954 un nuovo disegno di legge in materia di elezioni regionali, che in sede di prima attuazione prevedeva il sistema di secondo grado, fu presentato dal senatore Amadeo ed altri. Approvato al Senato, in sede referente alla Camera fu emendato all'articolo 7 in modo da rendere permanente il sistema. Ma anche questa proposta non ebbe seguito.

Agli inizi della III Legislatura furono presentati due nuovi disegni di legge per le elezioni regionali: uno il 7 luglio 1958 dall'onorevole Pajetta ed altri (n. 69) ed un altro il 26 luglio 1958, dall'onorevole Reale ed altri (n. 166). Superarono soltanto la sede referente della Commissione alla Camera subendo la stessa sorte del disegno di legge sulla finanza regionale che era stata successivamente presentato dal Governo.

Il 16 maggio 1963 l'onorevole Pajetta ed altri ripresentarono il loro disegno di legge (n. 4) che prevedeva il sistema delle elezioni di secondo grado per la prima attuazione, mentre il 14 aprile del 1964 l'onorevole Luzzatto ed altri presentarono una loro proposta (n. 1226) che prevedeva l'elezione diretta.

In data 4 marzo 1964 il Governo aveva frattanto presentato i disegni di legge numeri 1062, 1063 e 1064, rispettivamente intesi:

« a modificare la legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione degli organi regionali »;

« a dettare " norme per il comando del personale presso le regioni " »;

« a fissare " principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali " ».

E in data 19 maggio 1964 il disegno di legge n. 1391 per le elezioni regionali col sistema indiretto, sostituito in data 21 giugno 1967 dal disegno di legge che stiamo esaminando.

2. — Dall'esame dei citati precedenti e delle relative discussioni possiamo enucleare due gruppi di questioni:

1) quelle sulla precedenza da dare rispetto alla legge elettorale, alla legge finanziaria e alle leggi-quadro;

2) quella della scelta tra sistema elettorale indiretto ed elezione a suffragio universale con voto diretto.

3. — Per quanto riguarda il primo punto sul quale sono riecheggiati in commissione molti dei motivi del dissenso emersi durante la disputa di questi anni, ricorderemo prima di tutto che la cosiddetta legge Scelba del 1953, anche se dovrà essere rivista in alcune parti, ha già precisato le principali norme per il funzionamento dei consigli regionali prevedendo che il primo atto dei consigli stessi sia quello di deliberare entro 120 giorni dall'insediamento il proprio statuto.

Per far funzionare i consigli anche con un minimo di burocrazia — osservano ancora gli oppositori —, occorrono i mezzi finanziari.

Ma è lo stesso articolo 22 della presente legge che afferma questo, come impegno politico della maggioranza di Governo; nè l'approvazione della legge elettorale, peraltro, pregiudica in qualche modo l'ulteriore legislazione in materia, nè il tempo a disposizione del Parlamento, tra l'approvazione della legge elettorale e la data delle elezioni, è tale da impedirne, qualora si voglia, l'approntamento.

Altro è, però, discutere la legge finanziaria in rapporto al funzionamento delle autonomie delle quali è una delle condizioni de-

terminanti, altro è discuterne come pregiudiziale alla loro attuazione.

Non v'è chi non veda pertanto l'importanza della legge finanziaria, come Luigi Sturzo stesso vivacemente sostenne durante il dibattito sulla proposta Amadeo, ma allo stesso tempo a nessuno può sfuggire la sottigliezza del ragionamento della opposizione antiregionalistica che usa come mezzo di contestazione della norma, gli strumenti che dovrebbero garantire l'attuazione della norma ed il migliore funzionamento degli organismi predisposti in ossequio alla norma stessa.

Ma come peraltro abbiamo già cercato di spiegare, pur nel rispetto delle opinioni altrui, questa non è a nostro avviso la sede pertinente per una discussione del genere.

4. — Per quanto riguarda il secondo punto che è poi quello essenziale per giudicare il presente disegno di legge, le questioni che vengono sollevate sono numerose e possono essere guardate da angolazioni diverse.

Una di queste, in contrasto con impostazioni di tipo storicistico che amano puntare sulla dialettica dei problemi allo stato puro, investe i riflessi e le incidenze che, in concreto, la scelta di uno strumento piuttosto che di un altro provoca nel sistema in senso lato e nelle sue componenti, quali i partiti, la classe dirigente, la capacità di contatti col paese, eccetera, che è come dire rispetto ad un rafforzamento o meno della democrazia.

5. — Sotto questo profilo, ci viene subito da rilevare che una elezione di secondo grado stimola di per sè quelle tendenze degenerative sempre latenti nei partiti di fare il proprio gioco di potere fuori d'ogni riscontro esterno. Le condizioni concrete per ciò si nascondono nella possibilità che i partiti hanno, attraverso il controllo disciplinare dei gruppi consiliari provinciali, di predeterminare non solo la composizione di Consigli regionali ma anche la rigorosa scelta degli uomini indipendentemente dalle considerazioni, pur impoortanti, dell'influenza, dello ascendente personale nella regione dei singoli candidati.

Con questo non contestiamo il valore della aspirazione all'allargamento delle posizioni di potere che è una delle caratteristiche peculiari dei partiti: il motore della loro dinamica. Vogliamo qui semplicemente rilevare che un'azione in tal senso è democraticamente legittima e producente quando si compie attraverso quella mediazione fra le attese dei cittadini e il potere pubblico che costringe i partiti a misurarsi con la concretezza delle varie situazioni.

Fuori di questo quadro ogni azione politica si estenua nella strumentalizzazione, nella emarginazione dei cittadini, nell'impo-
verimento delle espressioni della realtà regionale, in una ulteriore contropinta involutiva al sistema stesso dei partiti, sottratto, ancora una volta, alla sua funzione di individuazione e canalizzazione dei problemi, (Selezione) e ricambio degli uomini.

6. — Il modo di elezione del consiglio regionale, alla luce di certe considerazioni non si riduce pertanto ad una questione di carattere tecnico: esso si connette tra l'altro, in questa fase dell'organizzazione democratica impostata sul sistema proporzionalistico, al problema del funzionamento dei partiti, in relazione al rispetto della sovranità popolare, della quale essi sono un mezzo per l'esercizio, e in rapporto alla creazione di una classe dirigente regionale valida, senza la quale, in prospettiva, nessuna autonomia può essere vitale.

7. — È stato inoltre discusso se la Costituzione consenta o non consenta elezioni di secondo grado. La questione secondo autorevoli giuristi è opinabile e pertanto il giudizio si sposta sul terreno più squisitamente politico, con due interrogativi preliminari.

Il primo domanda se la facoltà di scelta del corpo elettorale lasciata alla discrezionalità del potere centrale non possa rappresentare un mezzo di pressione sui consigli regionali e quindi una limitazione della autonomia.

Il secondo se il consiglio provinciale debba essere considerato il mandante del consiglio regionale allo stesso modo di quando nomina determinate commissioni, o eleg-

ge consigli di amministrazione di enti che attuano collateralmente le direttive della politica decisa dal consiglio provinciale stesso.

8. — Posto il problema in questi termini ci pare necessario, per riscontrare su un riferimento più preciso i giudizi da esprimere, cercar di chiarire come la Costituzione delinea l'organizzazione dell'istituto regionale e la sua funzione nell'ambito dell'ordinamento statutale.

9. — Essa, all'articolo 115, afferma che la regione è un ente autonomo territoriale, alla pari, potrebbe sembrare sotto questo aspetto, dei comuni e delle province. Ma C. Mortati, confrontando l'articolo 115 con l'articolo 128 rileva come il costituente abbia voluto assicurare alla regione « una più intensa tutela costituzionale » garantendole *direttamente* certi diritti nei confronti dello Stato, mentre quelli degli altri enti locali minori sono definiti attraverso le normali leggi della Repubblica.

La regione poi, dispone di poteri normativi che gli enti locali minori non hanno.

I poteri normativi arrivano alla produzione legislativa che, sia pure di efficacia limitata da alcune condizioni (l'ambito territoriale, le materie indicate dall'articolo 117, gli interessi localizzati nella regione, la subordinazione alle scelte d'interesse nazionale e ai principi che lo Stato predetermina con le sue leggi cornice), ha la stessa forza della legge ordinaria.

La regione ha infine uno spazio amministrativo più ampio delle altre potestà locali che le viene in forza dell'articolo 118 dalla attribuzione delle funzioni amministrative anche « per le materie elencate nel precedente articolo ».

10. — Ma una lettura attenta dell'articolo 118 ci fa rilevare:

a) che le competenze amministrative per le materie di cui all'articolo 117 (che sono quelle più direttamente connesse allo sviluppo) sono esclusivamente regionali in quanto alle « province, ai comuni o ad altri enti locali » possono essere attribuite soltanto

con leggi della Repubblica e limitatamente « all'interesse locale » (primo comma);

b) che « la regione esercita le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici » (terzo comma).

Per cui, considerando il disposto del primo comma nel quadro dei poteri normativi e di controllo dei quali la regione dispone, sembrerebbe fondata la interpretazione di chi ritiene che la disposizione concernente l'esercizio delle funzioni amministrative regionali tramite gli enti locali minori, non rappresenti soltanto la pur fondata esigenza di evitare inutili appesantimenti, quanto la configurazione dell'istituto regionale come un organo di coordinamento, di orientamento e di direzione delle attività degli enti locali — non solo comuni e province — esistenti nel suo territorio. Una sorta, potremmo dire, « di centro direzionale » capace di ripensare a un livello congruo la problematica frammentata degli enti minori e trasformarla in impulsi per l'azione periferica: non quindi un inutile duplicato burocratico risultante dal mero ingrandimento di una struttura comunale o provinciale.

11. — Difficilmente si può negare l'interesse di una formula del genere che verrebbe ad introdurre quasi come una cerniera nell'ordinamento italiano per ricomporre un tessuto oggi disarticolato in una somma lineare di unità indifferenziate, autosufficienti e spesso ostili l'una all'altra. Nè si può diminuirne comunque la evidente utilità:

ai fini dell'assetto del territorio in funzione della programmazione dello sviluppo;

ai fini di più razionali distribuzioni e dimensionamento dei servizi;

ai fini soprattutto di evitare quella dispersione di mezzi e di energie che l'attuale frazionamento individualistico e uniformitario dell'ordinamento locale di per sé produce.

Non è comunque questa la sede per approfondire l'argomento. Basti rilevare che nel progettare la regione il costituente non pensò nè ad un decentramento esecutivo di funzioni statali da attribuire a un qualsiasi granducato o superprefettura rimessi a nuovo con una verniciata di folclore regionali-

sta, nè a un semplice raggruppamento di comuni dispersi o di province scollegate, nel tentativo di trovare una dimensione più efficiente a certi servizi.

Precisando già attraverso i principi fondamentali del titolo primo una concezione pluralistica che articolò sulle « formazioni sociali » di cui parla l'articolo 2 e sulle « autonomie locali » che secondo l'articolo 5 non sono create, ma « riconosciute e promosse » dallo Stato, a noi pare che il costituente abbia cercato di risolvere il problema della efficienza amministrativa dello Stato prima che in termini tecnici, in quelli del rendimento democratico del sistema. La qual cosa implica la creazione di unità organiche intermedie, dotate di capacità propria e di poteri reali che realizzino un vero decentramento di natura politica e insieme, aggiungeremmo, un sistema di manifestazione delle caratteristiche salienti della vita economica e sociale localizzate nelle zone rappresentate.

12. — La questione del corpo elettorale, e del modo di elezione non è quindi nè marginale nè accessorio. Non lo è al fine della ripartizione dei poteri che l'ordinamento regionale realizza verticalmente, non lo è come condizione per l'espressione di contenuti e di orientamenti autonomi.

L'elezione effettuata dai consiglieri provinciali implica una limitazione dello spazio politico della regione in quanto, di fatto, ne ancora l'attività, alla volontà, alle scelte e alla esperienza dei consigli provinciali che sono di per sé limitati; ma soprattutto ne frantuma l'unità di visione nel rivendicazionismo delle componenti provinciali in questo caso accentuato dall'immediato e diretto condizionamento del sistema elettorale.

13. — Concludendo, a noi pare che la Costituzione voglia un tipo di organizzazione pubblica vicina ai cittadini non solo con nuovi organismi maggiormente sensibili alle istanze sociali, ma come effettiva titolarità del potere da parte del popolo al quale è addirittura riservato con l'articolo 123 lo strumento del *referendum* abrogativo.

E ciò, pertanto, non può non essere inteso allo scopo di soddisfare quelle aspirazioni

all'autogoverno locale che è una delle vie del rafforzamento dell'autorità dello Stato attraverso l'allargamento di una partecipazione popolare che impegni responsabilmente la più larga massa possibile di cittadini.

Ci sembra conseguentemente confortata, anche sotto questo profilo, che è l'essenziale, la decisa preferenza per il suffragio universale a voto diretto in quanto espressione primaria della sovranità del cittadino che, col voto, si esplica nella scelta dei suoi rappresentanti e quindi nella diretta partecipazione alla vita dell'organismo regionale.

14. — Passando a una disamina più dettagliata sotto il profilo tecnico, della legge, osserviamo che il testo al nostro esame per l'elezione dei consigli regionali ha scelto il sistema del suffragio universale diretto, libero e segreto, col sistema proporzionale a scrutinio di lista e con voti di preferenza in collegi plurinominali corrispondenti alle province delle singole regioni.

Gli articoli 1, 2 e 3 riguardano le disposizioni di carattere generale relative alle circoscrizioni, al numero di consiglieri regionali e alla durata dei consigli regionali.

La delimitazione della circoscrizione dei collegi elettorali è molto importante e molto delicata in quanto, se fatta senza la dovuta cautela, può distorcere il risultato elettorale.

Praticamente comunque non esiste la soluzione ideale in quanto è difficile trovare insieme l'equilibrio tra i vari fattori, come l'omogeneità della struttura geo-economica-sociale con la dimensione demografica, e la individuazione caratterizzante d'una singola zona.

Tipici sono i collegi storici inglesi, convalidati però da una esperienza di secoli.

In mancanza di collegi storici, definiti, ci pare che la scelta del collegio provinciale sia quella che meglio, in senso relativo, può rispondere a certe esigenze di equilibrio e di rappresentanza.

Il titolo secondo che comprende gli articoli dal 4 al 7 inclusi riguarda l'elettorato, l'ineleggibilità, l'incompatibilità e la decadenza.

Le cause di ineleggibilità si distinguono tra quelle che possono essere rimosse 180

giorni prima dell'elezione, e quelle non rimosse.

Le cause di incompatibilità sono quelle dell'articolo 6 e possono essere rimosse con l'opzione.

Il titolo III contiene le norme relative al procedimento elettorale: uffici elettorali, liste ed operazioni inerenti, espressione del voto ed operazioni elettorali, quoziente elettorale e utilizzazione dei resti.

Noteremo a questo punto che il sistema proporzionale con lo scrutinio di lista obbliga alla scelta di una linea politica, mentre il voto preferenziale consente una scelta personale di uomini nell'ambito della linea prescelta.

Ma più importante ci pare, ai fini di una rappresentanza effettiva di tutte le forze esistenti in relazione al peso che effettivamente hanno sulle regioni, il recupero dei resti in sede regionale introdotto dalla Camera.

Il titolo IV riguarda la convalida degli eletti ed il contenzioso (artt. 17-19).

Il titolo V (artt. 20 e 21) prevede la contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali o con quelli comunali o con quelle del Senato e della Camera, e il riparto delle relative spese.

Il titolo VI (artt. 22-26) fissa le disposizioni transitorie che in pratica dettano le norme per l'attuazione delle prime elezioni regionali.

15. — Un preciso significato e quindi un importante valore politico acquista l'articolo 22 il quale, davanti alla lunga carenza intercorsa sul compimento del precetto costituzionale, afferma:

a) che le elezioni regionali avverranno insieme alle elezioni amministrative del 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964;

b) che le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni dovranno essere varate entro quella data.

Ciò è comunque una dichiarazione di volontà che assume particolare valore per la sede dove è fatta e per la solenne sanzione che il Parlamento ne darà.

B - SULLE PREGIUDIZIALI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

In sostanza la destra, con la sua opposizione, rifiuta il contenuto profondamente innovatore dell'istituto regionale prefigurato dalla nostra Costituzione repubblicana.

Accecata dai bagliori che sprigiona lo Stato che è tutto, lo Stato che deve essere unità soffocante, lo Stato centralizzatore, lo Stato blocco, la destra vede nelle regioni l'elemento dissolutore del monolitismo statale, e si rifiuta perciò di prendere coscienza del fatto che l'accentramento dei poteri decisionali, alla luce di macroscopiche esperienze passate recenti e coeve, è il nemico di ogni sviluppo democratico e la remora del progresso civile, economico e sociale di tutte le società.

Senonchè un atteggiamento siffatto trova spiegazione nella destra estrema, negli epigoni vaganti dei sostenitori della concezione monolitica e piramidale dell'organizzazione dello Stato.

Per essa lo Stato è concepibile soltanto come fatto centralizzato, politicamente ed amministrativamente.

A Roma soltanto il cuore, il cervello, gli strumenti che regolano l'attività militare, diplomatica, finanziaria, giudiziaria non solo, ma anche gli interessi specifici, particolari dei comuni, delle province, delle regioni, del singolo cittadino, vengono avviluppati e soffocati da un apparato burocratico lontano, lento, sommerso, paternalistico, a volte corrotto, molto spesso ignaro.

E non mena scandalo, questa destra estrema, se alla fine a Roma, a Berlino od altrove il cuore ed il cervello sono quelli di un dittatore e se nelle mani avidi di questo dittatore finiscono tutti gli strumenti del potere. Nella destra estrema, insomma, vi è una logica sconcertante, anche se assume forme e contenuto di un salmodiare macabro!

Non si capisce, invece, l'opposizione viscerale della destra che si definisce « liberale » di quella parte della destra che rivendica pomposamente il ruolo, nel Parla-

mento e nel paese, di oppositore democratico, di difensore dei principi di libertà.

Diremmo di più: non si capisce, diventa inspiegabile la opposizione di tale destra per chi sappia, e tutti sanno, che il liberalismo, battendosi sempre per la salvaguardia della libertà dell'individuo di fronte allo Stato centralizzatore, per la rivendicazione delle libertà politiche locali, nella sua storia ha dato un contributo considerevole alla elaborazione della dottrina regionalista.

Benjamin Constant sotto la Restaurazione, Lamennais dopo la rivoluzione del 1848, hanno lottato strenuamente contro il dispotismo della centralizzazione.

È rimasto celebre l'intervento del Lamennais nei lavori della Commissione per la Costituzione, durante il quale ebbe a dire: « La centralizzazione significa l'apoplessia al centro e la paralisi alle estremità.

Ma più di tutti contro l'abuso del centralismo si levò Alexis de Tocqueville il quale dimostrò in modo non seriamente contestabile che l'unico rimedio per far fronte alla tendenza accentratrice anche di un ordinamento democratico consiste nel rafforzamento delle libertà comunali e regionali. Per Tocqueville lo Stato deve governare, non amministrare.

In situazione siffatta appare chiaro che il liberalismo di casa nostra rinnega le sue origini: fa mal governo della sua tradizione, svuota di ogni serio contenuto il ruolo rilevante che, pur dall'opposizione, potrebbe svolgere nel contesto delle forze politiche che nel nostro Paese si battono per rendere lo Stato sempre più democratico e quindi più idoneo per assolvere i compiti che lo evolvere vertiginoso della storia pone.

E non si accorge, il nostro liberalismo, che così agendo si avvia ingloriosamente al suo melanconico tramonto. Del resto, che l'approvazione della destra sia soltanto pretestuosa, ostruzionistica, è reso palese dalla inconsistenza assoluta della o delle questioni pregiudiziali proposte.

La eccezione pregiudiziale di incostituzionalità avanzata dalla destra fa erroneo richiamo agli articoli 81 e 119 della Costituzione.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 81, in base alla concorde interpretazione che ne hanno dato dottrina e giurisprudenza costituzionale deve essere tenuto presente soltanto per le spese che riguardano l'applicazione della legge elettorale, e cioè le spese occorrenti per le sole operazioni elettorali.

Così rettamente inteso, l'articolo 81, per la materia al nostro esame, comporta soltanto l'obbligo di prevedere, nel bilancio del 1969, a carico dello Stato, le spese per le elezioni dei consigli regionali.

D'altra parte, occorre rilevare che il sistema di pagamento previsto dal presente disegno di legge per le elezioni dei consigli regionali è ormai un fatto acquisito nel nostro ordinamento giuridico.

Ed infatti, l'articolo 120 del decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, per l'elezione della Camera dei deputati dispone testualmente: « il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico ».

L'articolo 30 della legge 6 febbraio 1948 n. 29, che reca norme per la elezione del Senato della Repubblica, dispone: « Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, è autorizzata la deroga alle limitazioni previ-

ste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Nessun fondamento, ha, pertanto, la eccezione di incostituzionalità per l'articolo 81.

E non ha nemmeno fondamento l'eccezione di incostituzionalità, in relazione all'articolo 119 della Costituzione.

Si assume, in sostanza, con questa eccezione, che il giorno in cui lo Stato stabilirà di rinunciare ad una quota di tributi di sua spettanza per devolverli alle Regioni, rinuncerà ad una parte delle sue entrate, per cui correrebbe necessità di sopperire alle minori entrate con altre. Ora qui è chiaro che si prende lo spunto dalla legge elettorale per passare al problema del costo delle Regioni.

Ma il problema è mal posto perchè intempestivamente posto. Del costo delle regioni si parlerà e discuterà in occasione della legge finanziaria.

Sarà in quella sede che potremo discutere non solo del costo delle regioni, ma anche e soprattutto del costo soffocante della attuale bardatura statale, vecchia, obsoleta, che noi vogliamo rammodernare per renderla idonea all'assolvimento dei gravi compiti che deve affrontare e risolvere per il progresso della nostra società.

È per queste considerazioni, onorevoli colleghi, che nutriamo piena fiducia nel vostro voto favorevole.

BARTOLOMEI e JODICE, relatori

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Norme generali)

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Art. 2.

(Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni)

Il consiglio regionale è composto:

- di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
- di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

(Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione)

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato di intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

TITOLO II

ELETTORATO - INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA'

Art. 4.

(Elettorato attivo e passivo)

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo.

Art. 5.

(Cause di ineleggibilità)

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- 2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;
- 3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonchè gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
- 4) i Commissari del Governo, i Prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello

Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei ministri;

5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;

6) gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;

9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del Commissario del Governo nella regione;

10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonchè i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso dal Governo della Repubblica di accettare l'ufficio

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione;

3) i consulenti legali ed amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1 e 2 del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Art. 6.

(Cause di incompatibilità)

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla regione.

Art. 7.

(Cause di decadenza)

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti l'opzione prevista dall'articolo 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge.

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 8.

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, com-

posto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del Tribunale.

Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il Tribunale di Campobasso.

Art. 9.

(Liste di candidati)

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate da non meno di 400 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero

dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purchè sotto lo stesso simbolo. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

3) il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati,

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 10.

(Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, allo Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 11.

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine di ammissione delle rispettive liste.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 12.

(Norme speciali per gli elettori)

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 13.

(Voto di preferenza)

L'elettore può manifestare una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere è fino a 5, non più di due nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è da 6 a 15 e non più di tre nelle altre.

Art. 14.

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 15.

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo — verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo

comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, riceve gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali que-

ste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del Tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16.

(*Surrogazioni*)

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

TITOLO IV

CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTENZIOSO

Art. 17.

(*Convalida degli eletti*)

Al consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio per la immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 18.

(*Poteri del consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità*)

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione.

Art. 19.

(Ricorsi)

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonchè al Commissario del Governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il Tribunale del capoluogo della regione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali)

Nel caso la elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Art. 21.

(Spese)

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22.

(Attuazione delle prime elezioni regionali)

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Art. 23.

(Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali)

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i Presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro dell'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Art. 24.

(Norme in materia di ineleggibilità)

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 25.

(Sede e segreteria provvisorie del consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del consiglio stesso)

La prima riunione del consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Art. 26.

(Spese per la prima elezione dei consigli regionali)

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A
(Scheda di votazione)

cm. 11

<input type="radio"/>	cm. 11	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

N. B. - Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.

ALLEGATO B
(Retro della scheda di cui all'allegato A)

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL**

.....
Data dell'elezione

Circoscrizione di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

